CHE APPROVA IL TESTO UNICO DI LEGGE SULL'AMMINISTRAZIONE E SULLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

Art. 50

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

Nessun mandato a disposizione potra' essere spedito per una somma maggiore di lire 30,000. (9)

Versione in vigore dal 17 gennaio 1920, non più in vigore dal 1 maggio 1921 · versione 9

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva il Testo unico di legge sull'Amministrazione e sulla Contabilita' generale dello Stato
Estremi	Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016
Titolo	II — Della Contabilità generale dello Stato. Capitolo I. - Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1884

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(9) Il Regio D.L. 4 gennaio 1920, n. 11, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di somma stabilito dall'art. 50 del testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), e' elevato a cinque milioni per i mandati a disposizione degli intendenti di finanza, destinati al pagamento delle indennita' liquidate a titolo di risarcimento dei danni di guerra ed al pagamento delle anticipazioni in danaro sulle indennita' stesse".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-il-testo-unico-di-legge-sull-amministrazione-e-sulla/art-50-provvedimento-abrogato-dal-regio-decreto-18-novembre-1923-n-2440/versione/9

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it